

		Sentenza n. 42/2024
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA	
	Composta dai seguenti magistrati:	
	Luigi CIRILLO Presidente relatore	
	Natale LONGO Giudice	
	Carlo Efisio MARRE' BRUNENGHI Giudice	
	SENTENZA	
	Nel giudizio iscritto al n. 23269 del registro di Segreteria, relativo	
	al conto giudiziale n. 36224 dell'economo relativo alla riscossione	
	delle "notifiche contravvenzioni" del Comune di Vibo Valentia,	
	per l'esercizio finanziario 2013, nei confronti di Cortese Franco ,	
	(CRTFNC52P30F537T)	
	contumace	
	Esaminati gli atti e i documenti di causa;	
	Nella pubblica udienza del 8 novembre 2023, data per	
	letta la relazione sul consenso delle parti e udito per l'Ufficio del	
	Pubblico Ministero il S.P.G. Fernando GALLONE, il quale	
	concludeva per il discarico del contabile e la regolarità dei conti;	
	nessuno comparso per l'Agente contabile e per	
	l'Amministrazione	
	FATTO	
	1. Con <u>relazione n. 129/2022</u> , depositata in data 13.7.2022,	
	il Magistrato istruttore del conto n. 36224 dell'economo addetto	

alla riscossione delle “notifiche contravvenzioni” del comune di Vibo Valentia, sig. Cortese Franco, per l’esercizio finanziario 2013, rimetteva al Collegio la questione della “improcedibilità della valutazione del conto” per i motivi seguenti.

1.1. Il conto era stato depositato il 07.01.2019 a seguito di una declaratoria di improcedibilità per la presenza di gestioni eterogenee (con sentenza n. 83/2019 resa nel giudizio 21747 sul conto 29225).

1.2. Con la prima nota istruttoria n.970 del 31.3.2022 e le note di sollecito n. 1543 del 5.5.2022 e n. 1850 del 6.6.2022 erano stati richiesti vari documenti, la maggiorparte dei quali non depositata dal Comune, che si era limitato a trasmettere (con nota prot. 30756 del 24.6.2022) solo in parte la documentazione richiesta, ovvero:

- Verifiche di cassa e reversali di incasso afferenti alla gestione piccole spese (all. 1);
- Conto Gestione dell’economo del 2013 plurigestione, con altri documenti contabili afferenti la gestione economale delle piccole spese (all.2);
- Conti di vari anni delle varie gestioni dell’economo (all.3).

1.3. Dall’esame della documentazione acquisita (e in particolare delle ricevute di riscossione), emergeva:

- che l’Agente contabile Franco Cortese, all’epoca economo del Comune di Vibo Valentia ed ora in quiescenza, non curava direttamente le riscossioni, ma fungeva da collettore delle

riscossioni effettuate da altri agenti contabili dell'Amministrazione Comunale, limitandosi alla registrazione delle entrate ed al successivo riversamento presso la Tesoreria;

- che la documentazione era incompleta, perché "carente della documentazione particolareggiata riguardante le riscossioni effettuate dai soggetti terzi", determinando "di fatto l'impossibilità di una verifica sostanziale sulla gestione".

1.4. Sulla base di tali elementi e dando atto dell'impossibilità di procedere all'istruttoria, il Magistrato istruttore, ai sensi dell'articolo 145 del codice di giustizia contabile, formulava istanza al Sig. Presidente per la fissazione dell'udienza di trattazione del giudizio di conto "al fine di sottoporre all'esame del Collegio la questione preliminare sulla improcedibilità della valutazione del conto sopra epigrafato".

2. Con **decreto presidenziale** n. 135/2022 del 13.7.2022 veniva fissata l'udienza del 8.11.2022 per la discussione del giudizio

3. Pervenuta la notifica della fissazione d'udienza all'agente contabile (effettuata il 19.7.2022), all' **udienza del 8 novembre 2022**, non comparsi l'agente contabile e l'amministrazione, . la causa veniva discussa

4. All'esito dell'udienza, con **sentenza-ordinanza n.19/2023**, il Collegio dichiarava procedibile il conto (attesa la legittimazione passiva del Cortese come agente contabile, attesa la sottoscrizione del conto); e nel merito, risultando l'omessa

produzione di parte della **documentazione riferita all'anno**

2013, necessaria all'esame del conto, più volte inutilmente

richiesta all'amministrazione dal Magistrato istruttore,

disponeva acquisirsi a mezzo della Guardia di finanza i

documenti mancanti, in particolare: del conto, più volte

inutilmente richiesta all'amministrazione dal Magistrato

istruttore, in particolare:

a) il regolamento di organizzazione, il regolamento di

contabilità e ogni atto di organizzazione interna da cui si

desumano le competenze interne e l'organizzazione del servizio

di riscossione delle "notifiche contravvenzioni" ed il suo

collegamento con la gestione economale;

b) le prove degli incassi da terzi, in particolare le ricevute di

riscossione emesse nei confronti dei trasgressori a titolo di

"notifica contravvenzioni" (ad es. bollettari madre-figlia),

comprese quelle annullate complete dei motivi

dell'annullamento;

c) il registro di cassa e/o altri atti in cui sono stati annotati

i dati anagrafici dei trasgressori, data e importo da loro

corrisposto a titolo di notifica contravvenzioni;

d) le eventuali ricevute del Cortese per ricezione delle somme

consegnategli da altri soggetti incaricati della materiale

riscossione;

e) le ricevute dei versamenti in tesoreria (quietanzate dal

tesoriere), estratto del c/c postale e bancario per riscontro dei

versamenti relativi alle predette riscossioni.

f) estratti del conto corrente bancario/postale intestato all'ente, da cui risulti l'eventuale accredito delle somme versate dai trasgressori a titolo di notifica contravvenzioni.

Il Collegio disponeva inoltre che, all'esito delle necessarie acquisizioni documentali, gli atti venissero trasmessi al Magistrato istruttore per il completamento dell'istruttoria, da effettuarsi entro il 15.7.2023, rinviando per la discussione del giudizio all'udienza del 8.11.2023.

4. Ritualmente comunicata all'agente contabile la sentenza-ordinanza (il 14.3.2023), in data 15.6.2023 perveniva la **relazione integrativa del magistrato istruttore**, che comunicava il deposito della documentazione da parte della Guardia di finanza e ulteriori integrazioni istruttorie su alcune ricevute da parte del Comune, evidenziando:

a) che, in base al regolamento di contabilità, i dipendenti addetti alla riscossione che non avessero casseforti o armadi di sicurezza dovessero consegnare le somme riscosse al responsabile del servizio finanziario o alla Cassa economale per il successivo versamento in tesoreria;

b) che i vigili urbani - "a cadenza periodica" (ovvero quando erano finiti i bollettari delle contravvenzioni loro consegnati, annotati in apposito registro) – riscontravano le entrate con l'ufficio relativo e consegnavano le somme all'economo;

c) che alla luce dei bollettari e dell'altra documentazione

esibita, sotto il profilo contabile le poste del conto risultano corrette.

Quindi il magistrato istruttore concludeva nel senso che il conto risultava corretto dal punto di vista formale e sostanziale.

5. All' **udienza del 8.11.2023**, il Pubblico Ministero concludeva come in epigrafe e la causa passava in decisione

DIRITTO

6. Preliminarmente, deve dichiararsi la **contumacia** di Cortese Franco, in quanto non costituito e non comparso.

7. Nel merito, alla luce di quanto precisato dal magistrato relatore che ha effettuato la verifica dalla gestione contabile delle sanzioni amministrative, le poste del conto risultano regolari, così come la gestione bifasica delle riscossioni (effettuate da parte dei vigili urbani, con consegna delle somme all'economo che ha redatto il conto).

8. Pertanto, la gestione va dichiarata regolare e l'agente contabile va scaricato.

9. La natura officiosa e l'esito del giudizio non consentono la pronunzia sulle **spese**.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio iscritto al n. 23269 del Registro di Segreteria:

Visto l'art.149 c.g.c.

- dichiara la regolarità del conto;

